



# Comune di Isili



*Provincia del Sud Sardegna*

*09056 Piazza San Giuseppe n.6*

*Tel. 0782/804458 Fax 0782/804469*

*Email [ragioneria@comune.isili.ca.it](mailto:ragioneria@comune.isili.ca.it) Pec [protocollo.isili@pec.it](mailto:protocollo.isili@pec.it)*

*UNITA' OPERATIVA*

*RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO*

## **CAPITOLATO D'ONERI PER COPERTURA ASSICURATIVA**

**PERIODO 15/04/2018 – 15/04/2021**

**Polizza Incendio e rischi diversi**

**Cig:**

## Sezione 1 – Definizioni e descrizione dell'attività

### Art. 1 - Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il Comune di Isili che stipula il contratto
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo/Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Danni indiretti	Sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Fabbricati/Patrimonio Immobiliare/Beni immobili	Le intere costruzioni edili, di proprietà dell'Assicurato o di terzi in uso allo stesso o, a qualsiasi titolo, dallo stesso detenute, con i relativi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, scavi,

	<p>canalizzazioni, tombinature, pareti mobili, pavimentazioni sopraelevate, controsoffitti ed impianti (idrici, igienici, impianti fissi di illuminazione, impianti di riscaldamento o condizionamento dei locali, compreso impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme, di comunicazione e di trasmissione di dati, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, ecc.), comprese le dipendenze anche in corpo separato, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, boxes, le recinzioni</p> <p>e pensiline annesse comunque costruite, le cancellate, le tappezzerie, parquets, moquettes, gli affreschi, i dipinti murali, i mosaici, le statue, colonne con capitelli, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e quant'altro simile anche aventi valore artistico; ed in genere ciò che é immobile per natura e destinazione. Fanno parte del fabbricato le tettoie e i baraccamenti, comunque costruiti. Si intendono compresi eventuali cunicoli e gallerie di comunicazione sotterranee tra i vari corpi.</p> <p>Sono altresì considerati “fabbricato” le strutture tensostatiche, presso statiche, geostatiche e/o similari, nonché i prefabbricati, anche se costruiti in tutto od in parte in materiali combustibili.</p>
<p>Contenuto/patrimonio Mobiliare/beni mobili (in fabbricati e/o all'esterno in aree adiacenti e/o di pertinenza degli stessi)</p>	<p>Tutto quanto non compreso nella definizione “fabbricati”, quale a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:</p> <p>a) arredamenti, attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, macchinari, utensili, impianti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, registri, cancelleria, attrezzatura per cantonieri, giardinieri, addetti ai servizi cimiteriali, addetti ai servizi vari, indumenti di dipendenti ed addetti, quadri, dipinti, ceramiche, tappeti, arazzi ed oggetti simili, raccolte e</p>

	<p>collezioni in genere, anche aventi particolare valore artistico, storico o scientifico o d'antichità e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività svolta dal Contraente nel suo complesso;</p> <p>b) elaboratori di dati e calcolatori elettronici e relativi supporti di dati, macchine ed apparecchiature elettroniche, fatto salvo se assicurate con diversa polizza;</p> <p>c) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore nonché perle, pietre e metalli preziosi</p> <p>d) archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi;</p> <p>e) cose in genere di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato od in consegna e custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;</p> <p>f) merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati, lavorati e finiti, combustibili, infiammabili, merci speciali, esplosivi (compreso le munizioni), scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, derrate alimentari, il tutto anche se all'aperto in aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati e/o degli insediamenti assicurati o su automezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico.</p>
Enti all'aperto Patrimonio mobiliare	Tutto quanto non compreso nella definizione "fabbricati" come sopra descritto, posto all'esterno dei fabbricati, e/o degli insediamenti assicurati e non compreso nelle aree adiacenti e/o di pertinenza degli stessi, compreso attrezzature ed arredi di aree attrezzate aperte al pubblico, di percorsi ginnici o vita, di parchi, di giardini o parchi pubblici, giochi per bambini, ecc.;
Valori	Per valori si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o nelle ubicazioni assicurate.
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Terrorismo e sabotaggio	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo, o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limite di risarcimento previste/i per "terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad

	un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, “singolo sinistro”.
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Acqua condotta	Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati, nonché infiltrazione di acqua piovana (non umidità e stillicidio).
Bang sonico	Onda sonora causata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili o altri corpi volanti.
Colaggio	Fuoriuscita accidentale della sostanza estinguente a seguito di rottura o guasto di impianti fissi di estinzione, inclusa la relativa alimentazione, con esclusione dei danni derivanti da gelo.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Fumo	Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.
Fenomeno elettrico	Si intende per fenomeno elettrico l’alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusione, scoppio, abbruciamento ecc..) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento ed illuminazione
Primo rischio assoluto	Per “Primo Rischio Assoluto” si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti sino al limite della somma assicurata.

## Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio

Il contraente è un'Amministrazione comunale; ciò premesso, a titolo esemplificativo e non limitativo, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare del Contraente, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

## **Sezione 2 – Norme che regolano il contratto in generale**

### **Art. 3 – Dichiarazioni dell'assicurato/contraente**

L'Assicurato Contraente dichiara:

- a) che l'area su cui sorgono i fabbricati di sua proprietà può essere di proprietà di terzi;
- b) che le cose assicurate possono essere e/o essere state assicurate presso altre Compagnie;
- e) che i fabbricati assicurati possono essere vuoti ed inoccupati e/o in non buone condizioni di manutenzione;

È fatto salvo quanto eventualmente indicato diversamente in polizza.

### **Art. 4 – Partite/Somme assicurate**

Partite che si assicurano:

Fabbricati (di proprietà e non) a valore a nuovo: € 9.726.000,00

Contenuto – Beni mobili (di proprietà e non) a valore a nuovo: € 1.772.000,00

Ricorso terzi e locatari: € 500.000,00

In caso di sinistro tutto quanto contenuto entro l'ambito delle ubicazioni e/o insediamenti assicurati deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati (anche aventi caratteristiche particolari), sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto - Beni mobili". La presente condizione speciale vale altresì qualora le cose assicurate risultino comprese nella partita "Contenuto – Beni mobili" in assenza di assicurazione del fabbricato che le contiene. È fatto salvo quanto eventualmente diversamente indicato in polizza.

Quanto assicurato alla partita n. 1 è descritto nella seguente "Tabella ubicazioni" e il valore assicurato è indicato nella colonna "Valore fabbricato", quanto assicurato alla partita n. 2 fa riferimento alla colonna "Valore contenuto della medesima tabella:

<b>TABELLA UBICAZIONI</b>	<b>VALORE FABBRICATO</b>	<b>VALORE CONTENUTO</b>
Municipio-Piazza San Giuseppe	€ 520.000,00	€ 260.000,00
Museo del rame e del tessuto ala est (ex convento Scolopi) compresa la sala mostre al piano terra ala ovest (ex biblioteca) e l'ala est 1° piano museo del tessuto- Piazza San Giuseppe	€ 640.000,00	€ 150.000,00
Biblioteca, mediateca e presidio turistico (ex Istituto geometri) compresi i beni del sub sistema bibliotecario- Piazza San Giuseppe	€ 520.000,00	€ 400.000,00
Scuola elementare e materna – Via Europa	€ 620.000,00	€ 80.000,00
Scuola media – Via Grazia Deledda	€ 420.000,00	€ 68.000,00
Asilo nido – Piazza Pietro Mura	€ 310.000,00	€ 42.000,00
Chiesa San Giuseppe – Piazza San Giuseppe	€ 260.000,00	€ 42.000,00
Chiesa S. Antonio (teatro comunale) – Piazza S. Antonio	€ 600.500,00	€ 12.000,00
Centro artistico (ex mattatoio) – Via Zaurrai	€ 895.000,00	€ 40.000,00
Campo sportivo (Struttura stadio e imp. Uninazione) – Via Grazia Deledda	€ 26.000,00	€ 20.500,00
Ex Banco di Sardegna (sede SCICA) – Piazza Costituzione	€ 799.000,00	€ 0
Magazzino – Piazza Pietro Pucci	€ 170.000,00	€ 80.000,00
Caserma Carabinieri – Corso Vittorio Emanuele III°	€ 725.000,00	€ 0
Fabbricato ex Podere Dimostrativo (casa direttore) – Corso Vittorio Emanuele III°	€ 77.500,00	€ 5.200,00
Fabbricato ex Podere Dimostrativo (ex pollaio) – Corso Vittorio Emanuele III°	€ 250.000,00	€ 4.100,00
Centro sociale – Corso Vittorio Emanuele III°	€ 323.000,00	€ 150.000,00
Cimitero – Corso Vittorio Emanuele III°	€ 150.000,00	€ 0
Infrastrutture varie, piazze, giardini, parchi ed aree attrezzate e simili	€ 150.000,00	€ 0
Rete deflusso acque meteoriche	€ 200.000,00	€ 0
Complesso nuragico Is Paras – Via G. Deletta	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Impianto illuminazione pubblica	€ 150.000,00	€ 0
1° piano ex Convento Scolopi ala ovest lato sala consiliare – Piazza San Giuseppe	€ 520.000,00	€ 15.700,00
Centro macellazione carni – Loc. Perd'e Cuaddu	€ 1.300.000,00	€ 400.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.726.000,00</b>	<b>€ 1.772.000,00</b>

Gli importi sopraindicati sono comprensivi di I.V.A. laddove non detraibile.

#### **Art. 5 – Premio lordo – Premio lordo annuo**

Premio da confermare con gara

## **Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. La Società ha peraltro il diritto a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le annualità di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

## **Art. 7 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

In caso di sinistro l'Assicurato, se ne è a conoscenza, ha l'obbligo di dare avviso agli assicuratori dell'esistenza di altre polizze per il medesimo rischio ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente stipulato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## **Art. 8 – Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 30° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del C.C.

## **Art. 9 – Modifiche dell'Assicurazione**

Qualora nel quadriennio di validità contrattuale dovessero essere acquisiti beni oggetto di assicurazione si provvederà ad integrazione del contratto in forma scritta con relativo adeguamento del premio.

#### **Art. 10 Aggravamento di rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1808 c.c. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.

Il Contraente e l'Assicurato, sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Il contraente e l'Assicurato sono altresì esonerati dall'obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose.

#### **Art. 11 – Diminuzione del rischio**

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 12 – Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità triennale, con pagamento annuale del premio, e decorrerà dalle ore 24,00 del 15/4/2018 alle ore 24,00 del 15/4/2021 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di 180 giorni dalla scadenza contrattuale, il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell'assicurazione.

L'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data dell'aggiudicazione, e qualora dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

#### **Art. 13 – Regolazione del premio**

In assenza di modifiche contrattuali di cui al precedente Art. 9 l'importo del premio lordo e del premio lordo annuo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 14 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Contraente e la Società hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni.

In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.

#### **Art. 15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), pec, od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

#### **Art. 17 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 18 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 19 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del Foro di Cagliari.

#### **Art. 20 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 21 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente capitolato valgono le norme di legge

### **Sezione 3 – Norme che regolano l'assicurazione incendio**

#### **Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni previste, a indennizzare i danni alle cose assicurate relative alla attività dichiarata (della quale fanno parte tutti i servizi amministrativi, tecnici, sociali, aziendali ed ausiliari ad essa inerenti), dall'incendio e dagli altri eventi previsti dal presente capitolato.

L'assicurazione vale anche per i danni causati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente (Sindaco compreso), degli Amministratori, del Segretario Comunale, nonché delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo.

### **Art. 23 - Danni risarcibili**

Previa deduzione, per ogni sinistro, delle franchigie, ove previste dalle condizioni di polizza, la Società risponde:

A) di tutti danni materiali subiti dalle cose assicurate e, più precisamente:

1 - dei danni diretti, verificatisi per effetto dei rischi garantiti;

2 - dei danni consequenziali, verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate, allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti dannosi di un rischio garantito;

B) limitatamente alle partite fabbricati - patrimonio immobiliare - delle spese sostenute documentate per mancato godimento delle cose assicurate e della perdita di pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati, conseguenti a danno materiale indennizzabile termini di polizza, fino alla concorrenza di euro 100.000,00. Alla presente garanzia non si applica quanto previsto dall'art. 1007 del cc. (assicurazione parziale);

C) delle spese di demolizione e sgombero (e trasporto sino al più vicino scarico consentito) dei residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti, sino ad un importo pari al 20% della somma complessivamente assicurata con il massimo di euro 150.000,00 o, in alternativa e qualora maggiormente favorevole all'Assicurato, il 10% del danno indennizzabile a termini di polizza.

Sono altresì comprese, entro i limiti sopra indicati, le spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento di cose, anche non danneggiate, se dette operazioni si rendessero necessarie per il ripristino di cose assicurate danneggiate per effetto di un rischio garantito.

Alla presente garanzia non si applica quanto previsto dall' art. 1907 del c.c. (Assicurazione parziale);

### **Art. 24 - Rischi garantiti**

La Società si obbliga a risarcire i danni, così come descritto al punto "Danni risarcibili", alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, relative all' attività dichiarata derivanti da:

- incendio, compresi il soprarriscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che ne derivano;
- fulmine ed elettricità atmosferica;
- esplosione, scoppio, implosione avvenuti nell'ambito degli enti assicurati in relazione all'attività svolta o dipendenti dalla natura delle cose impiegate nei servizi o in deposito. E' incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si verifica;
- scoppio e/o esplosione anche esterni, non in relazione, anche causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, corpi celesti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti;

- bang sonico causato da aeromobili che superano il muro del suono;
- urto e caduta di veicoli anche se appartenenti all'Assicurato, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto;
- rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti esistenti nei fabbricati assicurati o nelle apparecchiature ad essi collegati o sviluppatasi a seguito degli eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati;
- autocombustione, combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;
- correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.
- scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi, anche a mezzo di ordigni esplosivi commessi da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che agiscano individualmente od in associazione), fino alla concorrenza del 75% della somma assicurata. È altresì compresa l'occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.
- fuoriuscita d'acqua, o altro materiale, a seguito di guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di allacciamento e di estinzione, di gronde e pluviali (compreso il caso di intasamento per effetto di neve, grandine o di eventi atmosferici di carattere eccezionale), oppure per effetto di gelo o rigurgito e/o traboccamento di fognature e/o impianti di pertinenza degli immobili. Sono altresì comprese le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato nonché le spese per la ricerca e la riparazione del guasto o dell'occlusione. La Società non risponde dei danni derivanti da umidità e stillicidio;
- uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d'aria/acqua, grandine, caduta di alberi, vento ed urto di cose da esso trascinate o fatte crollare (eventi atmosferici) fino alla concorrenza del 75% della somma assicurata con una franchigia di € 250,00;

Sono esclusi i danni:

- da usura e quelli dovuti a difetti o carenza di manutenzione;
- provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
- dovuti a difetti preesistenti già noti all'Assicurato.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- recinzioni, insegne, nonché beni mobili all'aperto.

Le limitazioni di cui ai punti precedenti non operano per beni mobili che siano all'aperto per natura o destinazione o per quanto risulti eventualmente assicurato con apposita partita (enti all'aperto);

- alluvioni, inondazioni e fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, allagamenti (non compresi ai punti precedenti), mareggiate. L'assicurazione è prestata con una franchigia di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, il massimo indennizzo complessivo annuo è pari a € 3.000.000,00.

La Società non risponde dei danni:

- derivanti da umidità o stillicidio;
- a beni mobili all'aperto salvo per i beni mobili che siano all'aperto per natura o destinazione o per quanto risulti eventualmente assicurato con apposita partita (enti all'aperto).

La garanzia è altresì operante, a parziale deroga dell'articolo relativo alle "esclusioni" delle condizioni di assicurazione, anche se gli eventi assicurati sono determinati da terremoto, in tal caso opera una franchigia di €. 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, il massimo indennizzo complessivo annuo è pari a € 3.000.000,00.

- sovraccarico di neve. La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a i sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e tensostatici ed al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;

## **Art. 25 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, occupazione militare, rivoluzione, esercizio di potere usurpato, confische, sequestri, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità, di diritto o di fatto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o delle persone indicate all'art.22;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche e frane;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate salvo quanto previsto dall'articolo 24 che precede;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;

g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal punto “Danni risarcibili”.

#### **Art. 26 – Assicurazione per conto di conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, i diritti e ragioni sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto, a tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **Sezione 4 – Condizioni particolari**

#### **Art. 27 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c.

#### **Art. 28 – Beni mobili presso terzi**

I beni mobili assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alle rispettive partite anche quando si trovino, a qualunque titolo, presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'assicurato o di terzi, con rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili, salvo il caso di dolo.

#### **Art. 29 Valore artistico**

Relativamente a fabbricati (o loro parti) e/o contenuto e/o enti all'aperto aventi valore storico e/o artistico e/o di antiquariato, si conviene che per la determinazione del valore delle cose assicurate, e per la determinazione del danno, si farà riferimento ad eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant'altro idoneo ad accertare il valore storico e/o artistico e/o di antiquariato delle cose stesse (e/o delle parti danneggiate) al momento del sinistro.

A maggior chiarimento, si precisa che sono compresi in garanzia gli eventuali “costi di restauro” configurandosi, questi, semplicemente come danno “parziale” conseguente agli eventi garantiti in polizza, nonché eventuali richieste delle Soprintendenze ai beni ambientali, artistici e storici o Archeologica o altro e l'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti. La garanzia viene estesa, in caso di danno parziale di beni opere assicurati, al deprezzamento eventualmente patito dagli stessi.

### **Art. 30 – Ricorso terzi e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, rivalutazione, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni cagionati alle cose di terzi (beni mobili ed immobili), dall'azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato (compreso il Sindaco) o da dolo e/o colpa grave degli Amministratori, del Direttore Generale, del Segretario dell'ente, nonché delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti e i collaboratori.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi sino alla concorrenza del 15% del massimale previsto per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono considerate terzi tutte le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente, compresi, tra gli altri, i dipendenti, i collaboratori e gli Amministratori dell'Ente (compreso il Presidente e gli altri rappresentanti legali dell'Ente), i locatari, i coinquilini, i condomini ed il proprietario.

L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 917 del c.c.

La garanzia è operante anche in caso di danno originato da enti (cose) non assicurati con la presente polizza.

### **Art. 31 – Parificazione danni da incendio**

A maggior precisazione di quanto stabilito dalle condizioni di polizza sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti cagionati alle cose assicurate per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il danno, verificatosi per effetto di taluno dei rischi garantiti.

### **Art. 32 – Enti di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato, ecc.**

Si conviene tra le parti che gli enti di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato, ecc. si considerano esclusi dalla presente assicurazione limitatamente al valore già coperto con altra assicurazione operante; sono tuttavia assicurati per il loro intero valore, limitatamente alle garanzie previste dalla presente polizza e non prestate dalle singole coperture.

### **Art. 33- Variazione del rischio e modifica somme assicurate**

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate, possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni (anche nel processo tecnologico), ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e

straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti ecc. per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

#### **Art. 34 - Coassicurazione**

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa in quote fra diverse società coassicuratrici, la stessa è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

### **Sezione 3 – Norme operanti in caso di sinistro**

#### **Art. 35 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società, o all'Agenzia presso cui è stipulata la polizza, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) limitatamente ai soli sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia precisando in particolare: il momento del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro secondo le seguenti modalità:
  - dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia, il Contraente/Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
  - trascorsi 30 gg. dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il Perito incaricato dalla Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
  - in ogni caso l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro cessa col 45° giorno dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e danneggiate.

#### **Art. 36- Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 37 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi un disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede o residenza il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si conviene inoltre che la sede del collegio arbitrale sarà quella più vicina alla sede o residenza del Contraente.

### **Art. 36 – Mandato dei periti**

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti e riferire se al momento dei sinistri esistevano circostanze tali da aggravare il rischio e, che le stesse, non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose distrutte o danneggiate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Procedura per la valutazione del danno";
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati da ogni formalità.

### **Art. 37- Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

### **Art. 38 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. Fabbricati: valore a nuovo - ovvero la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

II. Contenuto - Enti all'aperto: valore a nuovo - ovvero il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento tecnico, economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Pertanto si conviene che la valutazione del danno risarcibile in caso di sinistro per le cose assicurate a valore a nuovo o a costo di rimpiazzo alle partite indicate al punto "Partite/somme assicurate", si determina calcolando, al tempo del sinistro, il costo di riparazione delle parti danneggiate e il costo di ricostruzione o di rimpiazzo delle parti distrutte, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o di degrado.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- a. per fabbricati (o porzioni di fabbricati) in stato di abbandono o disuso;
- b. per il contenuto che al momento del sinistro, si trovi in stato di inattività e/o abbandono o disuso;
- c. per i veicoli di proprietà dell'Ente o di terzi iscritti in pubblici registri, anche se assicurati con partita separata;

Per i casi suddetti, la valutazione del danno risarcibile sarà effettuata in base al valore che i beni colpiti avevano al momento del sinistro tenuto conto della loro vetustà e del loro deperimento per uso o altra causa.

Le sospensioni temporanee di attività per manutenzione, revisione o simili e le sospensioni di attività, che per loro natura sono a carattere temporaneo o stagionale, non costituiscono stato di inattività, abbandono o disuso. Del pari non si considerano in abbandono o disuso i fabbricati semplicemente perché vuoti e/o inoccupati.

La ricostruzione può essere effettuata nella stessa o in altra ubicazione e nei modi più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivi un maggior esborso a carico dell'Assicuratore.

Del pari, nel caso che la ricostruzione riguardi fabbricati costruiti con impiego di materiali non comuni, detta ricostruzione sarà fatta, nei limiti delle tecniche e della reperibilità dei materiali preesistenti o equivalenti, in caso di non reperibilità di quelli preesistenti, rispettando la situazione precedente di costruzione del fabbricato.

Ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell'ammontare di eventuali danni si precisa altresì quanto segue:

- i beni costituiti da derrate alimentari, farmaci e medicinali, merci destinate alla vendita o alle lavorazioni, cancelleria, combustibili ed altri materiali di consumo in genere, saranno valutati in base al loro costo di riacquisto;
- per il Contenuto/Patrimonio mobiliare/Beni mobili come delineato nelle “definizioni” la Società risarcisce, oltre al danno materiale della perdita di supporti vergini, il solo costo di riparazione o ricostruzione, comprese le operazioni manuali, meccaniche o informatiche di rifacimento, escluso qualsiasi riferimento a ogni valore di affezione e scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno riparate o ricostruite;
- per fabbricati, o loro parti, beni (anche all’aperto) e contenuto avente valore artistico, storico o di antiquariato, vale quanto regolato alla relativa clausola;
- i risarcimenti saranno effettuati al lordo di IVA e oneri fiscali se ed in quanto dovuti a terzi dall’Assicurato e non recuperabili dallo stesso;

### **Art. 39 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite (presa ciascuna separatamente), una assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purchè la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto dall’art. 6 della presente sezione e la somma assicurata con la presente polizza, non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata:

Non si farà luogo in alcun caso alla regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo, per sinistri per i quali l’indennizzo non superi la somma di €. 15.000,00;

### **Art. 40 – Limite massimo dell’indennizzo**

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 41 – Pagamento dell’indennizzo**

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purchè non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi ed impregiudicati i reciproci diritti ed obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, all'anticipazione dell'importo convenuto, se l'Assicurato presenterà specifica fideiussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

#### **Art. 42 – Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 41 a ciascuna partita di polizza separatamente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta: a tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art. 43 – Anticipo sulle indennità**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo previa dimostrazione dell'assicurato di non incorrere nel caso previsto dal punto e) delle "Esclusioni" (Dolo del Contraente o dell'assicurato).

#### **Art. 44 – Scoperti, minimi non indennizzabili e franchigie**

Per i danni derivanti da scioperi, tumulti popolari, sommosse ed atti vandalici scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 1.500,00 elevato al 20% per Campo Sportivo, Caserma CC e Cimitero.

Per la garanzia occlusione condutture franchigia di € 1.500,00. Per le garanzie riconducibili all'impianto di illuminazione pubblica, delle infrastrutture varie e della rete di deflusso delle acque franchigia di € 500,00.

#### **Art. 45 – Limiti di indennizzo**

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importi superiori a:

- mancato godimento cose assicurate e perdita di pigioni euro 100.000,00;
- spese demolizione e sgombero (e trasporto residui, rimozione, ricollocamento, ecc.) 20% della somma complessivamente assicurata con il massimo di euro 150.000,00
- in caso di occlusione condutture € 15.000,00.

Resta inteso che l'indennizzo non sarà in nessun caso superiore alla somma assicurata salvo le spese sostenute a norma dell'Art. 1914 del c.c.;

#### **Art. 46 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento;
- c) descrizione del danno;
- d) stato del sinistro (in trattativa –liquidato- chiuso senza seguito);
- e) importo liquidato e/o riservato;
- f) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 47 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

#### **SITUAZIONE SINISTRI**

Non risultano sinistri nell'ultimo triennio.